Conferenza Episcopale Italiana

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE FEDE E LUCE ONLUS

Il presente testo di Statuto è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 24-26 marzo 2014.
Si consegna ufficialmente il testo debitamente approvato.

Roma, 14 aprile 2014

✠ Nunzio Galantino
Segretario Generale

Articolo 1

Denominazione

L'Associazione Fede e Luce Onlus, qui di seguito l'Associazione, è un'associazione privata nata dal desiderio di aiutare le persone con handicap mentale e le loro famiglie a trovare il loro posto nella vita ecclesiale e nella società.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dalla legge italiana e dal diritto canonico, in conformità alla Charta e alla Costituzione del Movimento internazionale Foi et Lumière.

Articolo 2

Scopi

L'Associazione si fonda sulla convinzione che la persona con handicap mentale è integralmente una persona e ha diritto di essere amata, riconosciuta e rispettata, nel suo essere e nelle sue scelte, per progredire in tutti gli ambiti sia spirituali che umani.
L'Associazione muove dal presupposto che ogni persona è amata ugualmente da Dio e che Gesù vive anche in chi non può affatto esprimerlo.

L'Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale avendo come scopi:
a) suscitare e sostenere incontri di amicizia e di preghiera che riuniscano in Comunità persone con handicap mentale, le loro famiglie e i loro amici;
b) stabilire legami fraterni di sostegno tra le diverse Comunità, in particolare attraverso pellegrinaggi e incontri di formazione;
c) favorire l'inserimento e l'integrazione delle persone con handicap mentale nella Chiesa e nella società, assicurando il rispetto di ogni tradizione cristiana;
d) favorire ogni azione che aiuti i familiari delle persone con handicap mentale a sentirsi accompagnati e sostenuti nel loro percorso esistenziale;
e) favorire una solidarietà anche economica tra le Comunità e tra le Province;
f) collaborare con altre organizzazioni che aiutano la persona disabile a sviluppare le proprie capacità umane e spirituali nella Chiesa e nella società.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si serve dell'impegno gratuito dei soci, in modo determinante e prevalente.

Articolo 3

Attività

L'Associazione per realizzare i suoi scopi può svolgere le seguenti attività:
a) organizzare e vivere incontri di amicizia e di preghiera che coinvolgono persone con handicap mentale, i loro familiari e amici;
b) organizzare l'animazione e l'intrattenimento, volti a favorire la socializzazione delle persone con handicap mentale e a dare un adeguato sostegno umano e spirituale ai loro familiari;
c) organizzare e vivere pellegrinaggi, manifestazioni, congressi e convegni collegati agli scopi sociali;
d) organizzare e vivere soggiorni ricreativi rivolti alle persone con handicap mentale, i loro familiari e amici;

e) gestire, promuovere e divulgare ricerche, studi, seminari, incontri formativi, nonché attività editoriali, sulle tematiche inerenti alla disabilità o comunque destinati a migliorare e rafforzare la propria azione associativa;
f) svolgere tutte le azioni volte a sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulle tematiche della propria attività e a reperire i fondi necessari al funzionamento dell'Associazione stessa.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Essa può assumere personale o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Articolo 4
Durata e sede

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa ha sede in Roma, potrà essere spostata in altro comune all'interno dello Stato italiano con delibera dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 5
Soci

I soci sono le persone con handicap mentale, i loro familiari, gli amici e gli assistenti spirituali che partecipano alle attività dell'Associazione e ne fanno richiesta all'Assemblea Nazionale.

I soci possono, in qualunque momento, lasciare liberamente l'Associazione.
I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e sul suo funzionamento.
I soci hanno il dovere di:
- collaborare alle attività intraprese dall'Associazione;
- corrispondere annualmente il contributo associativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- osservare lo statuto dell'Associazione e le decisioni degli organi associativi.

Perde la qualità di socio chi:
a) in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente l'Associazione anche attraverso la determinazione di dissidi o disordini tra i membri;
b) in qualunque modo, compie azioni contrastanti con lo spirito e gli scopi dell'Associazione anche attraverso comportamenti apertamente in contrasto con la fede cristiana;
c) non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto o le deliberazioni correttamente adottate dagli organi associativi.

Spetta all'Assemblea Nazionale constatare se ricorrano i motivi che legittimano l'esclusione di un socio e provvedere di conseguenza.

Articolo 6
Organi associativi

L'Associazione per il suo funzionamento e per il raggiungimento dei suoi obiettivi si avvale di organi, preposti con pari dignità e responsabilità, la cui formazione è collegiale e democratica.

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- i Revisori dei conti.

Articolo 7
Assemblea Nazionale

I soci, anche tramite delega, eleggono su base provinciale, ogni quattro anni, i membri dell'Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale è composta dal coordinatore di Provincia, dai vice-coordinatori di Provincia e dal tesoriere di Provincia, delle Province italiane eletti con modalità democratica su base territoriale.

Spetta all'Assemblea Nazionale:
- individuare gli indirizzi generali e determinare gli indirizzi amministrativi, legali e finanziari;
- approvare il bilancio consuntivo;
- modificare lo statuto, approvare e modificare eventuali regolamenti e deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- favorire un confronto a livello nazionale tra le Province;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e nominare i Revisori dei conti;
- proporre alla competente autorità ecclesiastica, congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale.

Partecipano all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, l'Assistente Ecclesiastico Nazionale, gli Assistenti Spirituali delle singole Province ed i membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Nazionale è convocata, anche a mezzo di posta elettronica, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o su richiesta di almeno due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono valide solo se assunte dalla maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 8
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri e dura in carica quattro anni. L'Assemblea Nazionale elegge tra i soci il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su base provinciale, gli altri Consiglieri. Il numero dei Consiglieri viene determinato di volta in volta dall'Assemblea Nazionale chiamata a eleggerli.

Tutti i membri sono rieleggibili nel limite di due mandati consecutivi; la carica di Consigliere è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'incarico svolto, salvo il rimborso delle spese opportunamente documentate.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea Nazionale; in caso di dimissione o decesso della maggioranza dei membri il Presidente, senza indugio, convoca l'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione, anche tramite posta elettronica, del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

In caso di urgenza, il Presidente può disporre che la riunione si svolga in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide solo se assunte dalla maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione compete:
a) curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione e dei suoi beni, assumendo le relative delibere e ponendo in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redigere il bilancio consuntivo;
c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
d) coordinare a livello nazionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
e) curare la conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale, librario e multimediale del Movimento Fede e Luce in Italia;
f) pubblicare i documenti e gli opuscoli ritenuti necessari per il funzionamento dell'Associazione;
g) definire le linee editoriali del sito internet e di tutte le pubblicazioni cartacee e multimediali;
h) definire la quota associativa annuale;
i) assumere, nominare e licenziare il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle sue riunioni qualsiasi persona la cui competenza è necessaria per la trattazione di un argomento specifico.

Articolo 9
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, in giudizio e presso l'autorità ecclesiastica;
b) fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
c) convoca l'Assemblea Nazionale sentiti i Coordinatori di Provincia;
d) opera sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione;
e) può delegare in tutto o in parte alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Nazionale a funzioni specifiche o a rappresentare l'Associazione in materie di loro competenza;

f) può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo successiva ratifica da parte di questo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale.
Il Presidente può nominare Consiglieri aggiunti che partecipano all'Assemblea Nazionale e al Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e senza diritto di voto.

Articolo 10
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, ne prende il posto per assenza o incapacità ed ha gli stessi poteri durante il periodo interinale.

Articolo 11
Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è responsabile del funzionamento della segreteria; redige e trascrive i verbali delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Nazionale e assicura l'esecuzione delle deliberazioni; tiene aggiornato il libro dei soci; cura la tenuta della corrispondenza e degli archivi; coordina le comunicazioni tra le Province e il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12
Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è responsabile della gestione delle attività finanziarie ed economiche dell'Associazione; opera sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione; coordina e raccorda i tesorieri provinciali; ogni anno è tenuto a preparare una relazione finanziaria ed economica da presentare al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea Nazionale.

Articolo 13
I Revisori dei Conti

L'Assemblea Nazionale qualora lo ritenga opportuno può nominare un Collegio di Revisori dei Conti o un Revisore unico eletti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili e che abbiano i requisiti professionali dell'indipendenza e dell'autonomia, con mandato quadriennale rinnovabile. Insieme al Revisore o al collegio dei Revisori viene altresì nominato un supplente. Il compenso ai membri del collegio dei revisori o al revisore unico dell' associazione è determinato dall'Assemblea Nazionale che li nomina e può essere gratuito.

Il collegio o il revisore unico dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potranno procedere ad ispezioni e controlli, presentando all'Assemblea Nazionale una propria relazione scritta in occasione dell'esame del rendiconto annuale.

L'Assemblea Nazionale potrà, se lo riterrà opportuno, attribuire al Collegio ulteriori compiti di vigilanza.

Articolo 14

L'Assistente Ecclesiastico Nazionale

L'Assistente ecclesiastico è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana nell'ambito di una terna di sacerdoti proposta dall'Assemblea Nazionale con il consenso dei loro Ordinari.

È compito dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale:

- promuovere l'accoglienza delle indicazioni dei pastori della Chiesa e la fedeltà alla missione cristiana ed ecumenica del Movimento Internazionale Foi et Lumière di cui l'Associazione fa parte;
- sostenere l'Associazione nei rapporti con le autorità ecclesiali;
- favorire la realizzazione degli scopi dell'Associazione a tutti i livelli ecclesiali.

L'Assistente Ecclesiastico Nazionale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esprimendo il proprio parere sulla vita e le scelte dell'Associazione.

Il mandato ha durata di quattro anni e può essere riconfermato.

Articolo 15

Comunità

I soci perseguono gli scopi e svolgono le attività dell'Associazione in comunità, collegate tra di loro in ragione della Provincia di appartenenza.

Una comunità può essere costituita a partire da un gruppo di minimo dieci soci, che si incontrano almeno una volta al mese e aderiscono ai principi di vocazione ed ispirazione dettati dalla Charta del Movimento Internazionale Foi et Lumière.

Articolo 16

Provincia

La Provincia è un raggruppamento di comunità che costituiscono il Movimento Internazionale Foi et Lumière.

Articolo 17

Risorse Economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c) da ogni altro contributo, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

d) contributi di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 18
Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio o rendiconto consuntivo.
Eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati al fondo di riserva, per essere impiegati nelle attività istituzionali o in quelle direttamente connesse. Non è ammesso nessun tipo di distribuzione, in modo diretto o indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 19
Tutela dell'immagine associativa

I soci, le comunità e le Province, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, promuovono la tutela dell'immagine e del buon nome dell'Associazione.

Articolo 20
Regolamenti

Per il regolare funzionamento della vita associativa, l'Assemblea Nazionale emana delle norme (Regolamenti) che non possono essere in contrasto con questo Statuto.

Articolo 21
Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e la conferma da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Articolo 22
Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa può essere disposto soltanto con delibera dell'Assemblea Nazionale nella quale si prevede la devoluzione del patrimonio a favore di un'altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, approvata a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto di voto e confermata dalla Conferenza Episcopale Italiana.